
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Pensione, impignorabilità del c.d. minimo vitale: giudice dell'esecuzione, valutazione in concreto

In tema di impignorabilità del c.d. minimo vitale della pensione (parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita) l'indagine circa la sua sussistenza ed entità è rimessa alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione che, in considerazione degli elementi concreti del caso, non è tenuto a fare riferimento all'importo di trattamento minimo di pensione indicato dallo stesso ente erogatore.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.8.2014, n. 18225

...omissis...

Con il 1 motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione" della L. n. 448 del 2001, art. 38, L. n. 289 del 2002, art. 39, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice abbia erroneamente valutato l'ammontare della quota di pensione impignorabile nella somma di Euro 536,00 anziché in Euro 427,58, indicato dall'I.N.P.S. per l'anno 2006.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, a seguito della sentenza Corte Cost. n. 506 del 2002 non sussiste più l'impignorabilità assoluta dei trattamenti pensionistici a carico dello Stato, che sono impignorabili (con le sole eccezioni previste dalla legge sui crediti qualificati) per la sola parte delle pensioni, indennità od altri trattamenti di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre sono pignorabili nei limiti del quinto della restante parte (v. Cass., 17/1/2007, n. 963).

L'impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici è posta invero a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.), e tale finalità è ancora più marcata dopo l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, efficace dal 1 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona), che all'art. 34, comma 3, garantisce il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti (v. Cass., 22/3/2011, n. 6548).

Pertanto, ai sensi del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 128, conv. con modif. in L. 6 aprile 1936, n. 1155, e del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1, e art. 2, comma 1, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 506 del 2002, è assolutamente impignorabile (con le eccezioni - come detto - previste dalla legge per i crediti qualificati) la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze di vita (c.d. minimo vitale), mentre ex art. 545 c.p.c., comma 4, è pignorabile, nei soli limiti del quinto, la parte residua (v. Cass., 7/8/2013, n. 18755).

Si è al riguardo precisato che l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione, ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata (v. Cass., 7/8/2013, n. 18755).

In assenza di parametri normativi specifici ed analitici idonei a consentire la determinazione del c.d. minimo vitale, ben può il giudice dell'esecuzione, in considerazione degli elementi concreti del caso (e non dovendo necessariamente fare riferimento all'importo di trattamento minimo di pensione indicato dallo stesso ente erogatore, come invero sostenuto dall'odierno ricorrente), pervenire all'individuazione dell'importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare al pensionato adeguati mezzi di vita (v. Cass., 7/8/2013, n. 18755).

Orbene, nel ritenere maggiormente adeguato, anche in considerazione del costo della vita, l'importo di Euro 536,00, corrispondente al minimo fissato dalla finanziaria 2002, incrementato delle maggiorazioni di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 1 e 2, e della L. n. 289 del 2002, art. 39, comma 8, il giudice dell'esecuzione ha nella specie operato una valutazione non censurabile in questa sede, in quanto conforme al sopra richiamato principio espresso dalla Corte Costituzionale come inteso in particolare dai suindicati precedenti Cass., 22/3/2011, n. 6548 e Cass., 7/8/2013, n. 18755, che va anche nel caso ribadito.

Con il 2° motivo il ricorrente denuncia "omessa o contraddittoria motivazione" su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile.

Esso non reca la prescritta "chiara indicazione", secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte, delle relative "ragioni", non risultando riassuntivamente indicato il fatto controverso, gli elementi la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione, gli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria, inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

La norma di cui all'art. 366 bis c.p.c., è d'altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e l'INPS, che ha partecipato alla discussione.

Non è viceversa a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e l'INPS.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2014.